

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

Il Comune di Candia Lomellina persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali e sociosanitari integrati fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie con riferimento al piano di zona di Mortara.

Il sistema di welfare cittadino si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il sostegno alla famiglia in ogni sua forma, valorizzando le relazioni intra familiari e il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- uguaglianza di opportunità fra uomo e donna in tutte le espressioni della società;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni;
- attenzione prioritaria alle persone o famiglie fragili per individuare gli strumenti più idonei ad assicurare un'adeguata rete di sostegno;
- integrazione degli abitanti comunitari e non comunitari.

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli interventi e le relative modalità di accesso e l'erogazione che il Comune di Candia Lomellina esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e sociosanitaria che comprendono le misure destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone residenti incontrano nel corso della loro vita.

Finalità ed obiettivi

Gli interventi ed i servizi debbono essere finalizzati al perseguimento dei seguenti obbiettivi:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e d'inserimento ed integrazione sociale per le persone disabili specie se in stato di gravità, per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione.
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con soggetti del Terzo Settore e del volontariato;
- promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- tutelare la famiglia, valorizzarne il ruolo di promozione sociale, favorirne l'integrazione nel tessuto sociale cittadino, prevenirne il disagio, sostenerne le difficoltà anche al fine di garantirne l'integrità.

Destinatari

Destinatari delle prestazioni sono i residenti nel Comune di Candia .

I servizi e gli interventi possono essere estesi ai cittadini italiani, dell'Unione Europea, agli stranieri e agli apolidi temporaneamente domiciliati nel comune, allorché si trovino in condizioni di difficoltà e sussistano motivazioni di urgenza indilazionabili, previa valutazione professionale, relazionata dall'Assistente Sociale.

In questi ultimi casi va avanzata immediatamente richiesta di rimborso al Comune di origine e/o agli organi competenti ed eventualmente vanno adottate le opportune procedure di rivalsa.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi ed alle erogazioni di contributi riportati di seguito come risultano dal Piano di Zona dei Servizi Sociali e ad altri servizi che potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge.

- SOSTEGNO ECONOMICO
- INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
- TRASPORTO DISABILI
- MENSA SCOLASTICA
- CENTRO ESTIVO

Accesso ai servizi e istruttoria

Al fine di rendere i servizi sociali pienamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai medesimi attraverso un'adeguata attività di informazione, orientamento ed accompagnamento, sia per quanto riguarda l'accesso che per il loro funzionamento. Il presente Regolamento specifica le modalità di attuazione degli interventi prevedendone l'accesso, l'ammissione, le modalità di erogazione, l'eventuale esenzione e/o contribuzione, tenendo conto della condizione socioeconomica del nucleo del richiedente. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

Criteri di accesso

Per accedere ai servizi definiti dal presente regolamento è necessario essere in possesso dei requisiti seguenti:

- **Agevolazione buoni mensa**
È richiesto un ISEE uguale o inferiore a euro 4.000,00.
- **Erogazione contributi:** si precisa che non verranno erogati contributi in denaro, ma verranno pagate fatture a negozi per acquisto di generi di prima necessità, farmacia per acquisto di medicinali od ausili sanitari, solo per casi specifici e opportunamente valutati.
ISEE uguale o inferiore ad euro 4.500,00.
Massimo contributo erogabile euro 400,00 annui.
Possono essere erogati contributi a favore dei minori , a prescindere dall'ISEE, in caso di particolari esigenze segnalate dai servizi sociali opportunamente relazionate.

- **Disabili**

Solo per chi possiede un'invalidità del 100% (contributi per soggiorni climatici, trasporto CSE, ecc.).

Massimo contributo annuo erogabile: euro 550,00 per soggiorno climatico - euro 1.200,00 per trasporto CSE.

- **Contributi ad Enti o associazioni**, anche tramite acquisto di biglietti per spettacoli: solo a presentazione di bilanci societari, e/o conti economici.

Indicare gli scopi del contributo.

Massimo contributo annuo erogabile euro 500,00.

IL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE È QUELLO RISULTANTE, ALLA DATA DELLA RICHIESTA, DALLA SCHEDA ANAGRAFICA.

Modulistica e documentazione

Per l'accesso ai servizi a domanda individuale è necessario formulare istanza di accesso al Comune, mediante compilazione di apposita modulistica fornita dal Servizio Sociale, corredata di norma dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto diversamente previsto per ciascun servizio:

- **I.S.E.E.** Indicatore della Situazione Economica Equivalente: dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del DPCM n. 159 G.U. 19/01/2014 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE e al Decreto del 7 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87) che approva i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica fine ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

- **consenso scritto al trattamento dei dati personali**, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge n.196 del 30/6/2003.

Ad integrazione delle voci sopra indicate è possibile presentare ogni altro documento ritenuto necessario.

L'indicazione dell'I.S.E.E. costituisce elemento integrativo della valutazione professionale dell'Assistente Sociale, tenuta a verificare tutti gli elementi utili a definire stile e tenore di vita del richiedente, e del piano individualizzato di assistenza.

Gestione del procedimento

Per ogni istanza di accesso ai servizi si provvede a:

- **esaminare la domanda, verificare la documentazione allegata ed effettuare accertamenti sulla veridicità della stessa**; tale controllo ha carattere obbligatorio nei casi in cui si evidenzino contraddizioni nella stessa o tra quanto emerge dalla stessa e la situazione di fatto riscontrata in sede di valutazione diretta.

- **verificare la sussistenza del diritto all'accesso** mediante:

a) **verifica della condizione economica del richiedente**, effettuata secondo le disposizioni previste dal DPCM n. 159 G.U. 19/01/2014 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE e al Decreto del 7 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87) che approva i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica fine ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

b) **accertare la sussistenza di un effettiva condizione di necessita** al di là dei requisiti oggettivi in possesso del richiedente, attraverso valutazione sociale

Decorrenza e durata delle prestazioni

Le prestazioni di cui al presente Regolamento decorrono dalla data individuata negli atti autorizzativi, tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative. Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto elaborato dai servizi in collaborazione con i soggetti interessati. Gli interventi a carattere ripetitivo sono erogati limitatamente al tempo in cui persista lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di forme di sostegno economico, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per il raggiungimento della propria autonomia, in caso contrario potranno essere sospesi i contributi economici ed i servizi concessi.

Liste di attesa

Le richieste accolte dal Comune per tipologia di intervento e servizi per i quali sussistano limiti di numero o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa. La priorità sarà determinata dalla valutazione professionale dell'Assistente Sociale.

Casi d'urgenza

Nei casi di comprovata urgenza sotto elencati è fatta salva la possibilità di ammettere comunque l'utente al servizio anche in temporanea assenza di apposita istruttoria preliminare:

- a seguito di istanze formulate da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- in presenza di situazioni di emergenza sociale che rendono inevitabile un intervento tempestivo con conseguente erogazione del servizio. Nelle predette circostanze, l'istruttoria prevista va comunque effettuata entro i 30 giorni successivi all'attivazione del servizio (deroga a tale termine è concessa solo nei casi in cui sia in itinere richiesta di nomina di amministratore di sostegno o tutore in relazione al beneficiario del servizio). Si precisa che l'eventuale contribuzione da parte del beneficiario, anche determinata successivamente all'accesso alle prestazioni, decorre dal momento di effettiva erogazione del servizio

Trattamento dei dati personali – Segreto d'ufficio e professionale

Per il trattamento dei dati personali dei destinatari delle prestazioni previste dal presente Regolamento e di tutti coloro comunque coinvolti ed interessati alla stesura del Piano Assistenziale si fa riferimento alla normativa vigente in materia D.L. n. 196, 30/06/2003.

Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto d'ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti amministrativi.

L'Assistente Sociale ha l'obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico della specifica professione.